

AMBIENTE & SICUREZZA

Aggiornamento giuridico, normativa tecnica e applicazioni

SPECIALE ANTINCENDIO
Una guida per gli ospedali

DIAGNOSI ENERGETICHE
Da ministero ed Enea
i chiarimenti per le imprese

ANCORAGGI

L'Unione europea dice
sì al percorso italiano

IN CANTIERE

Come operare
sulle coperture

SICUREZZA DEL GAS

Ecco le nuove regole

www.ambientesicurezzaweb.it

2

3 febbraio 2016



SOMMARIO

GR

GRANDI RISCHI

16

In apertura/Antincendio
Cosa cambia negli ospedali
con la nuova regola tecnica
di Andrea Bocchieri e Raffaele Conti

GR

GRANDI RISCHI

87

Impianti
Approvate le nuove norme tecniche
per la sicurezza del gas
di Francesco Castorina

PP

PREVENZIONE E PROTEZIONE

63

Osservatorio Inail
Ancoraggi permanenti, la Ue conferma
la correttezza del percorso italiano
di Luigi Cortis e Luca Rossi

69

Interpelli
Dal MinLavoro cinque nuovi chiarimenti
dedicati a prevenzione e sicurezza
di Mario Gallo

75

Sicurezza in cantiere
Le misure preventive e protettive
per gli interventi sulle coperture
di Luca Rossi

82

Il caso
Valutazione dei rischi
le indicazioni del D.Lgs. n. 81/2008
e le (future) linee guida
a cura di Pierguido Soprani

EE

EFFICIENZA ENERGETICA

90

Prassi
Diagnosi energetiche nelle imprese
chiarimenti dal MISE ed ENEA
di Pietro Verna

94

Osservatorio CEI
Fonti rinnovabili
le principali norme tecniche
di Silvia Berri e Annalisa Marra

AR

AMBIENTE E RISORSE

99

Il caso
Delitti ambientali e D.Lgs. n. 231/2001
problematiche applicative
a cura di Cesare Parodi e Maurizio Bortolotto

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2181 risolve le difficoltà sorte con la norma EN 795:2012

Ancoraggi permanenti, l'Unione europea conferma la correttezza del percorso italiano



di **Luigi Cortis**, Dirigente di Ricerca, **Luca Rossi**, Ricercatore - INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2181 della Commissione del 24 novembre 2015, sulla pubblicazione con limitazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del riferimento alla norma EN 795:2012, pone la parola fine sulla applicazione controversa e contraddittoria della stessa e non permette più l'utilizzo di dispositivi di tipo "non permanente" qualora vengano lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi. Per effetto, è fatta finalmente chiarezza sulla distinzione tra caratteristiche che debbono possedere i dispositivi "permanent" e quelle dei "non permanent". Utile ripercorrere l'iter che ha portato all'emanazione della decisione 2015/2181, a partire dalla pubblicazione della norma UNI EN 795:2012, fonte originaria delle difficoltà applicative.

Quello dei dispositivi di ancoraggio, permanenti o non permanenti, ai quali vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto, è un tema che ha suscitato e suscita discussioni riconducibili a errori commessi dal normatore europeo (CEN – comitato europeo di normazione).

L'emanazione della norma UNI EN 795:2012 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi di ancoraggio» ha disorientato gli operatori di settore (dai fabbricanti agli installatori fini agli utilizzatori e agli ispettori ASL), in quanto permetteva l'impiego scorretto di dispositivi a carattere non permanente in luogo di quelli di tipo permanente, difficoltà peraltro aumentata dall'assenza di un discrimine netto tra "permanenza" e "non permanenza" dei dispositivi

di ancoraggio nell'attuale quadro. Su questo tema, la risoluzione di moltissime problematiche in Italia è stata di fatto resa possibile dalla pubblicazione di tre documenti:

- norma UNI 11578:2015 «Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente – Requisiti e metodi di prova»,
- norma UNI 11560:2014 «Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione»,
- circolare del Ministero del lavoro e politiche sociali 13 febbraio 2015, n. 3 «Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto – Chiarimenti»

Nel contesto italiano bene si inserisce, dunque, la decisione di ese-

cuzione (UE) 2015/2181 della Commissione 24 novembre 2015, che conferma e rafforza le scelte fatte dal legislatore e dall'ente di normazione nazionale (UNI).

Problematiche innescate dalla UNI EN 795:2012

La norma EN 795:2012, preparata dal CEN sotto il mandato fornito dalla Commissione europea, dichiarava di supportare i requisiti essenziali della direttiva europea 89/686/EEC (direttiva DPI) e specificava i requisiti per le prestazioni e i relativi metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio che dovevano essere utilizzati da una sola persona alla volta e che sono intesi essere rimovibili ("removable") dalla struttura (di supporto).

Il documento ha individuato i dispositivi di ancoraggio, progettati

Box 1

Legislazione

Nazionale

- Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 13 febbraio 2015, n. 3 «Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto – Chiarimenti».
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
- Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 «Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 Dicembre 1989, in materia di avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale».

Comunitaria

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n. 305/11/UE «Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio».

esclusivamente per l'uso con i DPI contro le cadute dall'alto, in cinque "tipi":

- tipo A - dispositivi di ancoraggio con uno o più punti stazionari di ancoraggio, durante l'uso, e con la necessità di disporre di un ancoraggio/i strutturale/i o di elemento/i di fissaggio per essere fissati alla struttura;
- tipo B - dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di stazionari di ancoraggio e senza la necessità di disporre di un ancoraggio/i strutturale/i o di elemento/i di fissaggio/i per essere fissati alla struttura;
- tipo C - dispositivo di ancoraggio che impiega una linea flessibile di ancoraggio che devia dall'orizzontale non più di 15°;
- tipo D - dispositivo di ancoraggio che impiega una linea rigida di ancoraggio che devia dall'orizzontale non più di 15°;
- tipo E - dispositivo di ancoraggio per uso su di una superficie inclinata fino a 5° dall'orizzontale do-

ve la prestazione è realizzata solo mediante una massa e l'attrito tra questa e la superficie stessa.

La UNI EN 795:2012, ha introdotto un pericoloso e ingannevole concetto basando il significato di rimovibile ("removable") per smontabile ("dismountable"), anche se il dispositivo di ancoraggio è in ogni caso progettato per essere lasciato permanentemente sulla struttura.

Il fatto che questi dispositivi (tipo A, B, C, D, E) siano tutti intesi DPI implica che essi debbano seguire il lavoratore e rimossi della struttura sulla quale sono installati.

La commercializzazione di prodotti certificati UNI EN 795:2012, al posto di quelli UNI EN 795:2002, ha provocato, dunque, difficoltà a causa dei contenuti differenti delle due norme. Queste problematiche non potevano essere trasferite semplicemente al cliente finale in quanto risultavano non facilmente comprensibili. Peraltro, alcuni fabbricanti hanno ancora in catalogo

prodotti costruiti secondo la UNI EN 795:2002, anche se la stessa è stata formalmente ritirata dall'UNI. L'armonizzazione di una norma tecnica necessita di un mandato della Commissione europea, la pubblicazione del suo riferimento sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e il suo recepimento come norma nazionale effettuato da almeno uno stato membro.

La norma UNI EN 795:2002 (EN 795:1996/A1:2000) è stata ritirata dall'UNI il 3 dicembre 2012 che, dal giorno successivo, ha dovuto recepire la versione aggiornata UNI EN 795:2012.

I dispositivi di ancoraggio fabbricati e commercializzati secondo la norma UNI EN 795:2012 devono essere utilizzati da una sola persona alla volta, il loro smontaggio non deve avvenire con distruzione anche parziale della copertura e non devono essere usati morsetti "a U" come parti terminali di linee di ancoraggio flessibili di tipo C.

Un ulteriore aspetto fondamentale è che la UNI EN 795:2012 non ha specificato "quando" i dispositivi di ancoraggio devono essere rimossi. Questo è importante in quanto dispositivi di carattere "non permanente" se non rimossi o rimossi in tempi "lungi" diventano, nei fatti, "permanenti", con tutte le conseguenze del caso, non ultima la manutenzione.

Infatti, ai sensi dell'articolo 77, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, è il datore di lavoro che «mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante».

Nel caso in cui i dispositivi di ancoraggio siano destinati a essere installati permanentemente nelle

opere da costruzione, la manutenzione è a carico del responsabile della struttura sulla quale sono installati, secondo le indicazioni del fabbricante degli stessi ed eventualmente del progettista strutturale dell'installazione, il quale può inserire sue indicazioni più restrittive, tenendo conto delle condizioni ambientali e di utilizzo.

La circolare interministeriale n. 3/2015

Con l'uscita della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2015, n. 3, emanata di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti - e per la quale è stato sentito l'INAIL - moltissime problematiche rappresentate dagli operatori di settore sono state risolte.

Il legislatore ha precisato, infatti, che, in funzione della installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:

- **quelli che seguono il lavoratore**, installati **non permanentemente** nelle opere di costruzione e che sono, quindi, caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale) e non permanenti;
- **quelli installati permanentemente nelle opere stesse** e che sono, pertanto, caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili.

Per i tre ministeri rientrano in quelli installati permanentemente tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché alcuni componenti del dispositivo o sistema siano in realtà "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati a un supporto.

La circolare interministeriale è

estremamente chiara nel definire quali siano le due tipologie di dispositivi di ancoraggio. In particolare:

- l'articolo 74, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 «*intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro*»;
- l'articolo 76, comma 1, medesimo decreto, stabilisce che i «*DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992*»;
- l'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che «*si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza*».

Ne consegue che i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione e aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI e sono disciplinati dalle norme relative, si considerano come di-

positivi portati dallo stesso lavoratore e, quindi, caratterizzati dall'essere **amovibili, trasportabili e non permanenti**.

Da quanto sopra, discende che questi dispositivi di ancoraggio presentano almeno le seguenti caratteristiche:

- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili e permanenti, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/1992, e, pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.

I dispositivi di ancoraggio destinati a essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare "prodotti da costruzione" e, come tali, rientrano nel campo di applicazione del «*Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da*

Box 2

Norme tecniche

UNI 11158:2015 - *Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso.*

UNI 11578:2015 - *Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova.*

UNI 11560:2014 - *Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione.*

UNI CEN/TS 16415:2013 - *Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio - Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente.*

UNI EN 795:2012 - *Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio.*

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio».

Norma UNI 11578:2015

L'UNI, attraverso l'attività del Gruppo di Lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 «Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto», ha emanato la norma UNI 11578:2015 «Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente – Requisiti e metodi di prova» per la consentire la risoluzione di una parte delle problematiche poste dalla EN 795:2012. La UNI 11578 ha obiettivi ambiziosi in quanto:

- colma le lacune create dalle norme UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi di ancoraggio – Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente» relative al campo di applicazione e alla destinazione d'uso dei dispositivi di ancoraggio;
- recepisce e migliora i requisiti e metodi di prova delle norme UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013, estendendoli a tutti i dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente;
- non crea barriere commerciali a scapito dei prodotti eventualmente già conformi alle norme UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013.

La UNI 11578:2015 specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente "su" o "nella" struttura, progettati per:

- ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente;
- agganciare i componenti di sistemi anticaduta conformi alla UNI EN 363:2008 «Dispositivi indivi-

duali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione contro le cadute», anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta.

Questa norma, mantenendo un'analogia con le UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013, descrive tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente progettati esclusivamente per l'uso con i DPI contro le cadute dall'alto:

- dispositivo di ancoraggio di **tipo A** - Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (i punti di ancoraggio possono ruotare o essere snodati, o essere incorporati a scomparsa nella struttura ed essere estratti all'occorrenza, laddove il progetto lo preveda);
- dispositivo di ancoraggio di **tipo C** - Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (quando misurata tra l'estremità e gli ancoraggi intermedi a qualsiasi punto lungo la sua lunghezza);
- dispositivo di ancoraggio di **tipo D** - Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall'orizzontale di non più di 15° (quando misurata tra l'estremità e gli ancoraggi intermedi a qualsiasi punto lungo la sua lunghezza).

L'Italia è l'unico paese europeo che, a tutt'oggi, si è dotato di una norma nazionale sugli ancoraggi permanenti.

La norma UNI 11578:2015, tradotta in inglese, è stata proposta al CEN come possibile strumento per con-

sentire la formulazione di una norma europea sull'argomento.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2181

I contenuti della decisione di esecuzione (UE) 2015/2181 fanno riferimento alla versione inglese della stessa in quanto la versione italiana pone diversi problematiche sulla terminologia utilizzata che fanno sorgere ulteriori dubbi in materia. La decisione di esecuzione contiene dei *considerando* necessari per la comprensione delle motivazioni per cui è stata emanata la stessa, di seguito riportati:

- qualora una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, copra uno o più requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato II alla direttiva 89/686/CEE, si presume che i dispositivi fabbricati conformemente a questa norma soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza in questione;
- il 12 febbraio 2000, all'atto della pubblicazione dell'elenco delle norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la Commissione europea ha inviato un avviso riguardante la norma armonizzata EN 795:1996, precisando che «la presente pubblicazione non riguarda i dispositivi descritti nelle classi A, C e D [...] per i quali non vi è presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE»;
- in una sentenza del 21 ottobre 2010 nella causa C-185/08, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le disposizioni della norma EN 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A 1, non sono contemplate dalla direttiva 89/686/CEE;

Tabella 1

Dispositivi esclusi dalla norma EN 795:2012

TIPO	PUNTI
Tipo A (dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari e con la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da fissare alla struttura)	<ul style="list-style-type: none"> • 3.2.1 (definizione di dispositivo di ancoraggio di tipo A); • 4.4.1 (requisiti specifici per i dispositivi di ancoraggio di tipo A); • 5.3 (metodi di prova per i dispositivi di ancoraggio di tipo A).
Tipo C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali)	<ul style="list-style-type: none"> • 3.2.3 (definizione di dispositivo di ancoraggio di tipo C); • 4.4.3 (requisiti specifici per i dispositivi di ancoraggio di tipo C); • 5.5 (metodi di prova per i dispositivi di ancoraggio di tipo C).
Tipo D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali)	<ul style="list-style-type: none"> • 3.2.4 (definizione di dispositivo di ancoraggio di tipo D); • 4.4.4 (requisiti specifici per i dispositivi di ancoraggio di tipo D); • 5.6 (metodi di prova per i dispositivi di ancoraggio di tipo D).

Qualunque combinazione degli elementi di cui sopra.

Per i tipi A, C e D, la pubblicazione non riguarda neppure i punti:

- 4.5 (informazioni e marcatura);
- 5.2.2 (attrezzatura di prova per la resistenza statica e l'integrità dei dispositivi di ancoraggio tipo A, B, C e D);
- 6 (marcatura);
- 7 (informazioni fornite dal fabbricante);
- Allegato A (informazioni sulla documentazione da fornire con l'installazione e sull'ispezione periodica);
- Allegato ZA (relazione tra la presente norma europea e i requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE del Consiglio UE).

- il 3 agosto 2012 la Francia ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della norma EN 795:2012 «*Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi di ancoraggio*», armonizzata nel quadro della direttiva 89/686/CEE. La norma è stata approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) il 9 giugno 2012, ma il suo riferimento non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- l'obiezione formale si basa sul fatto che i dispositivi di ancoraggio fissi (intesi nel senso di "permanenti"), ai quali sono collegati dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto – come un'imbracatura di sicurezza, un cordino con "shock absorber" (inteso come "assorbitore di energia") e altri elementi di collegamento – formano parte integrante di una struttura o di una parete roccio-

sa. I dispositivi di ancoraggio che formano parte integrante di una struttura non sono considerati DPI, bensì dispositivi esterni al DPI e, pertanto, complementari. In questo caso, soltanto gli elementi di collegamento devono essere considerati DPI;

- la norma EN 795:2012 riguarda sia i punti di ancoraggio fissi (intesi come "permanenti") sia quelli mobili ("non permanenti"). Tuttavia, solo i punti di ancoraggio mobili (vale a dire trasportabili e temporanei), non fissati in modo permanente a una struttura, rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE;
- i dispositivi di ancoraggio oggetto della norma EN 795:2012 sono di 5 tipi, in base alle loro caratteristiche:
 - tipo A: dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari e con la necessità di ancoraggi strutturali o di

elementi di fissaggio da fissare alla struttura;

- tipo B: dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari senza la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da fissare alla struttura;
- tipo C: dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali;
- tipo D: dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali;
- tipo E: dispositivi di ancoraggio per uso su superfici orizzontali in cui la prestazione si basa esclusivamente sulla massa e sul suo attrito con la superficie (dispositivi a corpo morto).
- dopo aver esaminato la norma EN 795:2012, la Commissione ha stabilito che solo i dispositivi di ancoraggio di tipo B ed E sono da considerarsi "mobile anchors" non destinati a rimanere permanentemente fissati alla struttura

e sono, pertanto, DPI coperti dalla direttiva 89/686/CEE;

- sono stati consultati gli organismi europei di normalizzazione, le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono finanziamenti dell'Unione e il gruppo di lavoro sui dispositivi di protezione individuale.

Stante quanto sopra la Commissione ha adottato la decisione di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il riferimento della norma EN 795:2012 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi di ancoraggio» con la limitazione di cui all'Allegato «Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate europee ai sensi della Direttiva 89/686/CEE». In esso viene specificato che la pubblicazione **non riguarda** i dispositivi riportati in *tabella 1*, per i quali non vi è alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE, e, di conseguenza, non sono considerati DPI.

Congruenza della decisione di esecuzione (UE) 2015/2181

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2181 è congruente con:

- 1) la decisione della Corte di Giustizia europea (causa 185/08 pub-

blicata sulla G.U.C. E. del 18 dicembre 2010, n. 346), concernente i dispositivi di ancoraggio di classe A1 (classificazione secondo EN 795:2002), secondo la quale essi non sono DPI e devono, quindi, ricadere nello scopo della direttiva prodotti da costruzione 89/106/EEC;

- 2) la proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio sui dispositivi di protezione individuale che, nella versione inglese, all'articolo 3 («Definizioni»), comma 1, lettera c), nel definire il dispositivo di protezione individuale introduce, in modo chiaro ed inequivocabile, il concetto di «permanenza»;
- 3) la norma UNI EN 516:2006 «Accessori prefabbricati per coperture - Installazioni per l'accesso al tetto - Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede», armonizzata alla direttiva prodotti da costruzione (89/106/EEC); questi accessori possono essere utilizzati anche come ancoraggi per i dispositivi personali contro le cadute dall'alto. Infatti, anche nello scopo di questa norma è parimenti introdotto, in modo chiaro e inequivocabile, il concetto di «permanenza»;

- 4) la stessa cosa si ritrova nello scopo della norma UNI EN 517:2006 «Accessori prefabbricati per coperture – Ganci di sicurezza da tetto», armonizzata alla direttiva prodotti

da costruzione (89/106/EEC); 5) il D.Lgs. n. 81/2008, e il D.Lgs. n. 475/1992, che nella definizione di DPI evidenziano il concetto che essi «sono tenuti o comunque portati con sé» dal lavoratore.

Conseguenze della decisione (UE) 2015/2181

La pubblicazione, sulla G.U.C.E. L del 26 novembre 2015, n. 309, della UNI EN 795: 2012 come norma parzialmente armonizzata alla direttiva DPI permette alla stessa di essere utilizzata come strumento per la marcatura CE dei dispositivi di ancoraggio di tipo B ed E e, quindi, applicabile per la loro commercializzazione.

Sui dispositivi di tipo A, C e D non deve, dunque, essere apposta la marcatura CE ai sensi della direttiva DPI come, invece, è stato fatto da moltissimi fabbricanti, soprattutto stranieri, con il supporto di organismi notificati poco lungimiranti.

I dispositivi di ancoraggio fabbricati secondo la UNI EN 795:2012 devono, comunque, essere utilizzati da una sola persona alla volta e rimossi della struttura.

Se il fabbricante prevede l'utilizzo da parte uno o più utenti collegati contemporaneamente può fare riferimento, ad esempio, alla UNI 11578:2015, che permette questa possibilità. ■